



*Città di Monte Sant'Angelo*  
*Provincia di Foggia*

---

**REGOLAMENTO**  
LIMITI ESENZIONE VERSAMENTI  
E RIMBORSI, INTERESSI E  
COMPENSAZIONI DEI TRIBUTI DI COMPETENZA COMUNALE

*(approvato con delibera di consiglio n. 67 del 7/8/2007)*



## **Art. 1** **Criteri generali**

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/1997 e dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 165, 166, 167, 168 e 171 della L. 296/2006, che disciplina la misura degli interessi, la compensazione di somme a credito con quelle dovute al Comune e gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi, in materia di tributi locali.

## **Art. 2** **Tasso di interesse**

La misura annua degli interessi applicabili ai tributi locali è pari al tasso legale maggiorato di **2,5%** punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **Art. 3** **Compensazione**

La compensazione fra tributi locali è ammessa con le seguenti modalità:

**a)** Compensazione solo a seguito di posizioni debitorie/creditorie relative a provvedimenti di accertamento/rimborso definitivi  
- tra tributi locali diversi solo se riferiti alla stessa annualità d'imposta e allo stesso soggetto titolare della riscossione;  
- all'interno dello stesso tributo locale se riferiti ad annualità d'imposta diverse.

**b)** La compensazione è disposta dal Funzionario Responsabile d'imposta, d'ufficio – previa comunicazione al contribuente- o su istanza di parte con anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data in cui verrà operata la compensazione, a pena di decadenza.

Non è ammessa la compensazione sui versamenti in **autoliquidazione** tra i diversi tributi comunali o all'interno dello stesso tributo per annualità diverse.

## **Art. 4** **Limiti di versamento e rimborso**

L'importo minimo fino a concorrenza del quale non sono dovuti versamenti e non sono effettuati i rimborsi sono i seguenti:

- versamenti volontari e in autoliquidazione **Euro 2,00**;
- emissione di provvedimenti di accertamento e/o rimborso Euro **12,00**.

Per l'effettuazione dei rimborsi e per l'emissione degli avvisi di accertamento e di liquidazione l'importo minimo si intende comprensivo di imposta, sanzioni e interessi e deve essere considerato come importo del singolo provvedimento e non devono in ogni caso intendersi come franchigia dell'importo dovuto.

## **Art. 5** **Arrotondamento dei pagamenti**

Il pagamento dei tributi comunali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.



**Art. 6**  
**Decorrenza**

Il presente regolamento si applica a decorrere dall'1/1/2008 anche per i rapporti d'imposta che risulteranno pendenti al 1° gennaio 2008. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le norme contenute nei regolamenti delle Entrate e dei singoli tributi e canoni in contrasto con il presente atto.